

# **ELEZIONI**

## **AMMINISTRATIVE COMUNALI**

### **del 14 – 15 maggio 2023**

**Voto domiciliare per elettori affetti da infermità,  
agevolazioni in favore degli elettori con difficoltà di movimento  
o con necessità di assistenza al voto**

### **Voto domiciliare**

**per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.**

Le disposizioni sul voto domiciliare (art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione". Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino, rispettivamente: per il referendum, nell'ambito dell'intero territorio nazionale; per le elezioni regionali, nell'ambito del territorio della regione; per l'elezione suppletiva del Senato, in uno dei comuni ricompresi nell'ambito del collegio uninominale; per il comune, nell'ambito territoriale del comune stesso di iscrizione elettorale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora.

Non c'è un termine assoluto per presentare la richiesta, ma dovrà essere trasmessa al più presto, per essere compatibile con le esigenze organizzative del Comune..

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

### **Servizio di trasporto al seggio**

**per elettori con difficoltà di spostamento.**

A tutela di alcune categorie di elettori, l'art.29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzino **servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi** da parte dei predetti elettori.

### **Voto assistito**

Ai sensi, poi, dell'art.55 del D.P.R. n.361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n.17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n.104/1992, i cittadini impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a **votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia**, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore nella medesima elezione.

**PER INFORMAZIONI:**

**Ufficio Elettorale di Treviso 0422 658326 - 658515**